

Delibera n. 67/11/CIR

Definizione della controversia
O. C. / H3G S.p.A.
(GU14/644/08)

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 15 giugno 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.173/07/CONS "Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 9/06/CIR del 21 febbraio 2006 recante "Disposizioni regolamentari in tema di blocco dei terminali mobili";

VISTA l'istanza del 5 maggio 2008 (Prot. n. 26591/08), con la quale il Sig. O. C. ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società H3G S.p.A. (di seguito "H3G");

VISTA la nota del 12 giugno 2008 (protocollo n. 35213), con cui la Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento allegato alla delibera n. 173/07/CONS, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita

controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della questione in data 10 settembre 2008;

PRESO ATTO della mancata comparizione della parte istante in sede di udienza;

UDITA la società H3G S.p.A. come da verbale di udienza del 10 settembre 2008;

VISTA la memoria trasmessa da parte istante, con nota acquisita al protocollo con n. 5457 del 9 settembre 2008;

VISTA la memoria trasmessa dalla società H3G S.p.A., con nota acquisita al protocollo con n.72994 del 18 settembre 2008;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il Sig. O. C., intestatario dell'utenza di rete mobile n.348745xxxx, nella propria istanza ha rappresentato che nel mese di novembre 2006, alla luce di quanto disposto dalla delibera n.9/06/CIR di questa Autorità, richiedeva alla società H3G S.p.A. di provvedere allo sblocco dell'*operator lock*, essendo trascorsi 18 mesi dalla data di acquisto del proprio terminale mobile e, quindi, della costituzione del rapporto contrattuale con l'operatore. Nonostante l'invio di numerose *e-mail* di sollecito, l'operatore provvedeva ad effettuare lo sblocco del telefonino solo in data 16 agosto 2007.

Alla luce di quanto dichiarato, la parte istante, ritenendo il gestore H3G responsabile di aver ottemperato tardivamente all'obbligo prescritto dal disposto regolamentare di cui all'articolo 5 della delibera 9/06/CIR, ha chiesto il risarcimento dei danni e la liquidazione da parte dell'operatore di una somma pari ad euro 1.230,00 per i disagi subiti a seguito del ritardato sblocco del videofonino, computata moltiplicando euro 6,00 per 205 giorni, ovvero il periodo compreso dal 23 gennaio 2007 (data della prima richiesta) al 16 agosto 2007 (data dello sblocco), in applicazione all'articolo 24 della Carta di Servizi di H3G S.p.A.).

La società H3G S.p.A., nel corso dell'audizione, oltre che nell'ambito delle memorie prodotte, ha chiesto il rigetto dell'istanza dell'utente evidenziando di aver provveduto allo sblocco in data 8 agosto 2007, con ben tre mesi di

anticipo rispetto alla data in cui l'utente avrebbe avuto diritto a richiedere ed ottenere l'*unlock* gratuito del terminale.

II. Motivi della decisione

Elemento dirimente ai fini della soluzione del caso di specie è quello concernente l'interpretazione e l'individuazione dei confini dell'ambito di applicabilità della delibera n. 9/06/CIR. In particolare, l'istante invoca l'applicazione delle condizioni prescritte dal disposto dell'articolo 5 della citata delibera anche ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della stessa e quindi anche all'utenza oggetto della controversia che risulta essere stata attivata il 6 maggio 2005, quindi in data anteriore all'entrata in vigore della suddetta delibera.

A tal riguardo, rileva evidenziare che il paragrafo n. 71 della Delibera n. 9/06/CIR dispone che *“al fine di prevedere un appropriato periodo di tempo al fine di consentire agli operatori di adeguare le proprie offerte presenti sul mercato, l'Autorità ritiene congruo stabilire l'entrata in vigore della presente delibera decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I contratti che prevedono il vincolo di blocco del terminale sottoscritti successivamente a tale termine dovranno pertanto essere conformi a quanto previsto dalla presente delibera”*.

Alla luce di quanto sopra, deve escludersi l'applicabilità della delibera ai contratti stipulati antecedentemente alla data della sua entrata in vigore.

Tale assunto trova conferma nell'orientamento già espresso da questa Autorità nella delibera n. 120/07/CIR, laddove è previsto che la precisazione contenuta nel paragrafo della delibera 9/06/CIR innanzi menzionato *“limita l'applicabilità delle disposizioni in parola ai soli contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della delibera, in perfetta aderenza al principio della successione delle fonti normative, secondo il quale i rapporti negoziali restano, di norma, regolati dalla fonte vigente al momento della nascita del rapporto. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si esclude, in assenza di espressa indicazione in deroga al principio generale, l'applicabilità retroattiva delle condizioni di cui all'articolo 5 anche ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera 9/06/CIR”*.

CONSIDERATO quindi, alla luce di quanto sopra, che non può attribuirsi efficacia retroattiva alle disposizioni dell'articolo 5 della delibera n. 9/06/CIR, la richiesta dell'istante non può essere accolta;

PRESO ATTO che la società H3G S.p.A. ha comunque effettuato gratuitamente lo sblocco del videofonino dell'utente;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza proposta in data 5 maggio 2008 dal Sig. O. C..

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è notificata alle parti ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola